

CONSIGLIO DI STATO

Sezione V, sentenza del 27 aprile 2010, n. 2357.

La revoca dell'incarico di assessore è posta essenzialmente nella disponibilità del sindaco o del presidente della provincia, i quali devono renderne motivata comunicazione, tendenzialmente diretta al mantenimento di un corretto rapporto collaborativo tra sindaco-giunta/presidente provinciale e il consiglio comunale o provinciale, il quale potrebbe eventualmente opporsi a un simile atto. L'atto di revoca di un assessore comunale non rientra tra gli atti politici per i quali è precluso il ricorso alla giustizia amministrativa.

Omissis.

8.1. È noto sia alle parti sia al giudice di primo grado che la questione della revoca dell'incarico di assessore comunale è stata già affrontata dalla Sezione, in particolare con la sentenza n. 209 del 23 gennaio 2007, i cui termini è utile riassumere.

Nella sentenza indicata si statuisce:

- l'atto di revoca dell'incarico di assessore comunale non è inquadrabile tra gli atti politici, nonostante la rivisitazione della categoria a seguito delle modifiche al titolo quinto della parte seconda della Costituzione, che ha fatto venir meno la struttura verticale delle autonomie;
- il nuovo articolo 117 della Costituzione, nel ripartire la competenza legislativa tra Stato e Regioni, attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la materia "legislazione elettorale organi di governo e funzioni fondamentali dei comuni, province e città metropolitane", con la conseguenza che la determinazione degli organi di governo dei Comuni, con le connesse sfere di competenza, appartiene in via esclusiva alla legislazione statale, la quale delinea il riparto di competenze tra consiglio comunale e giunta;
- ne discende da un lato che il sindaco del comune non è un organo di rilievo costituzionale e che la giunta comunale non è di per sé abilitata alla direzione al massimo livello dell'amministrazione comunale, "mentre l'atto sindacale di revoca di un assessore (o di più assessori) da un lato non è libero nella scelta dei fini, essendo sostanzialmente rivolto al miglioramento della compagine di ausilio del sindaco nell'amministrazione del comune, e dall'altro è sottoposto alla valutazione del consiglio comunale ai sensi dell'articolo 46, ultimo comma, del d.l.vo n. 267/ 2000";
- deve ritenersi ammissibile, quindi, l'impugnativa di un atto del genere davanti al giudice amministrativo in quanto posto in essere da un'autorità amministrativa e nell'esercizio di un potere amministrativo, sia pure ampiamente discrezionale;
- la materia è ora disciplinata dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, che, per quanto interessa, dispone che: "il sindaco e il presidente della provincia nominano i componenti della giunta .Il sindaco e il presidente della provincia possono revocare uno o più assessori, dandole motivata comunicazione";
- nel caso in esame si riscontra un'anomalia rispetto al principio generale secondo cui la motivazione deve riguardare il provvedimento e non la comunicazione o notificazione, "in quanto si prevede una comunicazione motivata al consiglio per la revoca dell'incarico di assessore, senza preoccuparsi della giustificazione da rendere al diretto interessato e senza prevedere uno specifico voto di ratifica da parte del consiglio stesso";
- "congruenza della riscontrata anomalia nel contesto normativo illustrato, che tende a favorire la effettiva gestione dell'amministrazione locale da parte del sindaco o del presidente della provincia, senza curarsi eccessivamente dell'eventuale cessazione di singoli assessori nello svolgimento quinquennale del mandato, purché ciò sia sostanzialmente condiviso dal consiglio, anche implicitamente";
- "la revoca dell'incarico di assessore è posta essenzialmente nella disponibilità del sindaco o del presidente della provincia e che la comunicazione motivata è tendenzialmente diretta al mantenimento di un corretto rapporto collaborativo tra sindaco-giunta/presidente provinciale e il consiglio comunale o provinciale, il quale potrebbe eventualmente opporsi ad un atto del genere";
- "l'obbligo di motivazione del provvedimento di revoca dell'incarico di un singolo assessore (o di più assessori) può senz'altro basarsi sulle più ampie valutazioni di opportunità politico amministrative, rimessi in via esclusiva al sindaco o al presidente della provincia, tenendo conto sia di esigenze di carattere generale, quali ad esempio rapporti con l'opposizione o rapporti interni alla maggioranza consiliare, sia di particolari esigenze di maggiore operosità e di efficienza di specifici settori dell'amministrazione locale o per l'affievolirsi del rapporto fiduciario tra il capo dell'amministrazione ed il singolo assessore; tenendo presente che trattasi non di un tipico procedimento sanzionatorio ma di una revoca di un incarico fiduciario difficilmente

sindacabile in sede di legittimità se non sotto i profili formali e l'aspetto dell'evidente arbitrarietà, in relazione all'ampia discrezionalità spettante al capo dell'amministrazione locale”;

- la natura del procedimento consente l'omissione della previa comunicazione di cui all'articolo 7 della legge n. 241 del 1990.

Omissis.